



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 837 del 17/07/2019

**V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 912 DEL 16/07/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE- TRATTATIVA DIRETTA EX ART 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA NEL CENTRO ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA

Il Responsabile del Procedimento, funzionario Dott. Francesco CAPOGNA, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012, conclusa favorevolmente l'istruttoria, propone l'adozione della seguente determinazione;

PREMESSO CHE

- l'art. 38 c. 7 del Codice della Strada che impone agli Enti proprietari delle strade, l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali, "di sostituire reintegrare o rimuovere, quando questa sia particolarmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale sia stata collocata", mantenendola pertanto sempre in perfetta efficienza;
- l'art. 14 del Codice della Strada "Poteri e compiti degli Enti proprietari della strada" che impone agli Enti proprietari, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica prescritta allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale veicolare e pedonale;
- la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 relativa alla "Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", dalla quale emerge che la manutenzione della segnaletica stradale sia un compito specifico dell'Ente proprietario, di estrema importanza al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e in particolare il punto 7.2 indica i comportamenti da adottare da parte degli Enti Proprietari delle strade, in relazione al patrimonio di arredo stradale del quale la segnaletica fa parte;

RICHIAMATO

- l'art.1 del D.Lgs. 285/1992, rubricato "*Principi generali*" che stabilisce: "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*";
- l'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, rubricato "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" è stabilito che "*Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione... omissis ...; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.*";
- l'art. 37 del D.Lgs. 285/1992, rubricato "*Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale*" è stabilito "*L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento*

per singoli segnali, fanno carico: ... omissis ... ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali”;

- l'art. 38 c. 7 del D.Lgs. 285/1992 che impone agli Enti proprietari delle strade, l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali, di sostituire reintegrare o rimuovere, quando questa sia particolarmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale sia stata collocata”, mantenendola pertanto sempre in perfetta efficienza;
- la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 relativa alla “*Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione*”, dalla quale emerge che la manutenzione della segnaletica stradale sia un compito specifico dell'Ente proprietario, di estrema importanza al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e in particolare il punto 7.2 indica i comportamenti da adottare da parte degli Enti Proprietari delle strade, in relazione al patrimonio di arredo stradale del quale la segnaletica fa parte;
- il Decreto Ministeriale del 5 novembre 2001, rubricato “*Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade*”;

DATO ATTO CHE

- Secondo giurisprudenza consolidata, l'inosservanza dell'obbligo di posa dei segnali e della relativa manutenzione comporta a carico della P.A. l'affermazione di responsabilità diretta e/o concorrente (ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.) in ordine ai sinistri stradale accorsi (cfr multis Giudice di pace Bologna, 01/03/2000);
- Il Ministero dei Lavori Pubblici, con propria direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2002, rubricata: “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione” individua in capo agli Enti proprietari delle strade l'obbligo di manutenzione e apposizione della segnaletica stradale;
- L'articolo 589-bis Cp, che punisce l'evento letale cagionato da “*chiunque*” violi le “*norme sulla disciplina della circolazione stradale*”, *id est* anche coloro che devono garantire “*la sicurezza delle persone nella circolazione stradale*” (secondo l'incipit dell'articolo 1 del Cds), quali soggetti a carico dei quali grava, per il ruolo ricoperto, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 3/5/2012, n. 23152). Pertanto, sussiste in capo all'ente proprietario di una strada destinata a uso pubblico una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo per gli utenti (*neminem laedere*);
- È, peraltro, l'articolo 14 del codice della strada a prescrivere che gli “*enti proprietari*” o “*concessionari delle strade*” devono provvedere: “*a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta*”.
- tali prestazioni si connotano per il carattere d'urgenza atteso il bene giuridico tutelato (sicurezza stradale);

CONSIDERATO CHE

- Il D.lgs. 285/1992, all'art. 208, comma 4, lettera a), stabilisce che: “*Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata dalla Giunta Comunale: ... Omissis ... in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente*”;
- con l'allegato A della Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.02.2019, intitolata “*Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada – anno 2019*” la Giunta Comunale ha previsto di riservare la quota del 25% degli introiti economici, ex art 208, comma 4, lett.a), sul capitolo 442.02 (*acquisto e potenziamento della segnaletica stradale*);
- tra gli acquisti di segnaletica stradale e manutenzioni dei sistemi di sicurezza di cui alle finalità ex art. 208, comma 4, lett. a) rientra anche l'acquisto di segnaletica stradale e manutenzione di quella preesistenti, il cui funzionamento consente la regolamentazione dei flussi veicolari e pedonali in grado di ridurre e meglio governare i potenziali pregiudizi all'incolumità pubblica e sicurezza stradale;
- l'entrate economiche derivanti dalle sanzioni al C.d.s. hanno permesso di destinare sui capitoli 442.02 e dell'odierno esercizio finanziario somme sufficienti a soddisfare l'odierno interesse;

- l'ammonata complessivo disponibile per i lavori di potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale ammonta complessivamente ad €. 9.036,50;

DATO ATTO CHE

- occorre procedere alla scelta del contraente per l'aggiudicazione della fornitura e manutenzione della segnaletica stradale in argomento;

- la fornitura e manutenzione della segnaletica stradale deve essere eseguita da ditta specializzata in possesso dei requisiti generali e di ordine tecnico – professionale previsti dalla normativa vigente;

- con nota del 3 luglio 2019, prot. 24590/19 – 2645 pm, intitolata “*Comunicazione esecuzione segnaletica orizzontale*” la società “*Grande Vittoria*” S.a.s. con sede in contrada Tristano sn Lavello (Pz) P.I. 01201950761, incaricata dalla società “*Consorzio Prometeo*”, quest'ultima in qualità di ditta esecutrice dei lavori di scavo della sede stradale per conto della committente società “*Enel s.p.a.*”, chiedeva a questo Ente l'adozione di apposita ordinanza di regolamentazione della fase statica della circolazione in via Oberdan, al fine di effettuare l'intervento di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale danneggiata/rimossa (parcheggi liberi -stalli bianchi) in fase di esecuzione dei citati lavori di manomissione stradale;

- la società “*Grande Vittoria*” S.a.s. con sede in contrada Tristano sn Lavello (Pz) P.I. 01201950761, sarà a breve presente nel territorio comunale per l'esecuzione dei suddetti lavori di rifacimento della segnaletica stradale;

- la stessa società, interpellata con nota prot. 25901 – 2522 pm del 13 luglio 2019, si è resa disponibile all'esecuzione della fornitura e dei lavori di segnaletica stradale nel centro abitato di Canosa di Puglia;

- La società “*Grande Vittoria*” S.a.s. con sede in contrada Tristano sn Lavello (Pz) P.I. 01201950761, risulta:

- Abilitata al Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni nell'iniziativa “*Beni – Attrezzature e Segnaletica Stradale*”;

- Non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale/P.I. 01201950761 sul sito <https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php>;

- Risulta, giusto certificato prot. INAIL_15989445, in regola con i contributi previdenziali;

- Risulta la regolarità della posizione fiscale, come consultazione sul sito <https://www.acquistinretepa.it> al link “*verifiche inadempimenti*” della società “*Grande Vittoria*” S.a.s. con sede in contrada Tristano sn Lavello (Pz) P.I. 01201950761;

- richiamando le Linee guida n. 4 dell'Anac di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, paragrafo 4.3., al fine di assicurare la massima trasparenza, si motiva la scelta del suddetto operatore economico società “*Grande Vittoria*” S.a.s. con sede in contrada Tristano sn Lavello (Pz) P.I. 01201950761, poiché:

1. dispone dei requisiti tecnici necessari all'esecuzione dell'odierna prestazione;

2. in riferimento ad interventi pregressi eseguiti dall'odierno operatore economico, per conto di concessionari di pubblici servizi, nel territorio comunale v'è stato un particolare e ampio soddisfacimento di questo Ente proprietario della strada, avendo lo stesso operatore economico eseguito correttamente le prestazioni affidate;

3. l'operatore economico, in risposta alla nota prot. 25901 – 2522 pm del 13 luglio 2019, CON NOTA PROT. 26226/19-2822 PM, ha dimostrato interesse a partecipare all'odierna trattativa rispondendo ad una indagine esplorativa informale;

RICHIAMATO

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 19 aprile 2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

- l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 "*Spending Review*", che obbliga le P.A. all'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali di committenza di riferimento prima di attivare un'autonoma procedura, deve essere verificato se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro Consip, di cui all'art. 26 della L. 488/99 e ss.mm.ii, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;

- l'art. 7 del D.L n.52/2012 convertito in L. n. 94/2012 che, integrando l'art.1, comma 450, della L. n. 296/2006 specifica "*fermi restando gli obblighi previsti dal co. 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328*";

ATTESO CHE in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata "Trattativa diretta";

PRECISATO CHE

- la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

- la "*Trattativa diretta*" viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgsn.50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;

- la modalità di acquisto tramite "*Trattativa diretta*" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

CONSIDERATO CHE

- in risposta alla nota prot. 25901 – 2522 pm del 13 luglio 2019, la società "*Grande Vittoria*" S.a.s. con sede in contrada Tristano sn Lavello (Pz) P.I. 01201950761, CON NOTA PROT. 26226/19 – 2822 PM, si è resa disponibile all'esecuzione delle prestazioni in narrativa presentando un offerta in ribasso percentuale sul prezzario delle opere pubbliche (Prezzario Regione Puglia 2019) pari al **6,16%**;

- A tal fine, l'odierna Stazione Appaltante, ricorrendo alla comparazione con altre procedure di gara simili ritiene congrua l'offerta fornita dall'operatore economico;

- si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

DATO atto che il limite previsto dall'art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "*contratti sotto soglia*", per procedere con l'affidamento diretto viene ampiamente rispettato in quanto il valore economico della presente evidenza pubblica è ampiamente inferiore al suddetto limite;

RILEVATO CHE alla data odierna non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto la prestazione in argomento, ma è presente sul MePA, l'iniziativa "*Beni e attrezzature segnaletica stradale*" in grado di soddisfare l'interesse di questa Stazione Appaltante alla fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale;

RITENUTO

- necessario procedere all'affidamento della fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale al fine di garantire l'ammodernamento e potenziamento della sicurezza stradale, stabilendo che:

- la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma MEPA;

- per le clausole ritenute essenziali si rinvia al D.Lgs. 50/2016, Codice civile, D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992 e D.M. 10/07/2002;
- la modalità di scelta del contraente avviene con Trattativa Diretta ai sensi dell'art. 36 c. 6 attraverso il mercato elettronico;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016 applicato al prezzario delle opere pubbliche (Regione Puglia 2019);
- la spesa prevista per la fornitura e posa in opera di che trattasi è di €. 9.036,50, IVA inclusa;

VISTA la nota Consip pubblicata nel sito acquisti in rete della P.A. in data 03/08/2016 con *“Indicazioni per la scelta tra i bandi relativi ai servizi e bandi relativi ai lavori”* con la quale chiarisce che *“a seguito dell'attivazione nel MEPA di bandi/iniziativa delle categorie afferenti ai Lavori di Manutenzione... oltre a quelli presenti di servizi di Manutenzione, in molti casi la tipologia specifica dei prodotti dei bandi delle Forniture consente la “posa in opera” nell'ambito dello stesso appalto quando: “La fornitura con posa in opera, essa sussiste quando l'oggetto della fornitura è un bene prodotto in serie, e non invece appositamente prodotto sulla base di un progetto specifico; il bene pertanto possiede già in sé la sua destinazione d'uso, indipendentemente dalla posa, che si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene senza che lo stesso si trasformi in un oggetto diverso (mutandolo radicalmente o apportando modificazioni o alterazioni essenziali che ne mutano la destinazione d'uso e/o la consistenza fisica). La posa rende il bene idoneo ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto”.*

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

DATO ATTO che per il presente intervento è stato acquisito mediante il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il seguente Codice Identificativo Gara - CIG **Z3E2938C9B**, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;

VISTO e RITENUTO meritevole di approvazione l'Allegato Elenco Prezzi (All. 1)

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono qui integralmente richiamate:

1. DI AVVIARE una Trattativa diretta sul Me.PA di cui all'art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016 invitando l'operatore economico società *“Grande Vittoria”* S.a.s. con sede in contrada Tristano sn Lavello (Pz) P.I. 01201950761, in qualità di operatore economico abilitato sulle iniziative attive *“Beni e attrezzature segnaletica stradale”*, per il servizio di manutenzione, fornitura e posa in opera della segnaletica stradale, da mantenere e installare, nel centro abitato del Comune di Canosa di Puglia, alle condizioni del Capitolato d'appalto allegato;

2. DI STABILIRE che la fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016 con il maggior ribasso percentuale rispetto al listino Elenco prezzi (ElencoPrezzi Opere Pubbliche 2019 – Regione Puglia), che si approva e allega quale parte integrale e sostanziale della presente determinazione, per la fornitura e messa in opera della segnaletica stradale sull'importo di euro 7.406,96, a titolo di imponibile ed euro 1.629,54 a titolo di IVA;

3 DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto, si intende realizzare il seguente fine: manutenzione, fornitura e posa in opera di segnaletica stradale da installare nel centro abitato di Canosa di Puglia;
- il contratto ha ad oggetto una prestazione di risultato;
- che per le clausole ritenute essenziali si rinvia al D.Lgs. 50/2016, Codice civile, D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992 e D.M. 10/07/2002;;
- il contratto sarà definito ex art 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma MePA;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, mediante Trattativa diretta su MEPA, in quanto le spese di fornitura, messa in opera e manutenzione della segnaletica stradale rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;

3. DI APPROVARE il Prezzario Unitario che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro **9.036,50 IVA** e oneri per la sicurezza compresi sul capitolo 442.02 (acquisto segnaletica stradale) dell'odierno esercizio in favore dell'operatore

economico società "Grande Vittoria" S.a.s. con sede in contrada Tristano sn Lavello (Pz) P.I. 01201950761;

5. DI DARE ATTO CHE si provvederà al definitivo impegno della spesa necessaria all'esito della procedura di scelta del contraente

6. DI ATTRIBUIRE, ex Lege n.136 del 2010, alla presente procedura il seguente codice identificativo di gara CIG **Z3E2938C9B**;

Per quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente riportato:

IL DIRIGENTE AD INTERIM

RICHIAMATA la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente;

ACCERTATA l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

VISTI/A:

- l'art.107 - D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

- l'art.4 - comma 2 - D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.02.2019, intitolata "*Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada - anno 2019*" e il relativo allegato A;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11 aprile 2019, intitolata: "*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n.118/2011*" è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG - Piano degli obiettivi e Piano della performance anno 2019 -2021;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE E CONFERMARE le risultanze dell'istruttoria amministrativa compiuta dal competente ufficio, facendole proprie;

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

-

- 1 V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE
- 2 SEGRETERIA GENERALE
- 3 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, BILANCIO E RENDICONTAZIONE

IL DIRIGENTE

CASO GIANLUIGI / ArubaPEC S.p.A.